



Aumenti CCNL dal 2016 al 2019

Il presente accordo scade il 31 dicembre 2019

MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI

TABELLA

Categorie	Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio 2015
1a	1.297,81
2a	1.432,58
3a	1.588,63
3a Super	1.622,96
4a	1.657,28
5a	1.774,89
5a Super	1.902,42
6a	2.040,98
7a	2.278,56
8a Quadri	2.333,17

In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL vengono introdotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali:

- Per l'anno 2016 sono confermati i minimi per livello alla tabella di cui sopra;
- A decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi.

Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.

In fase di prima applicazione nel mese di giugno 2017 si prenderà a riferimento il tasso medio di variazione dell'anno 2016 sul 2015.

AUMENTO DELL' INDENNITA' TRASFERTA

Le parti procederanno all'adeguamento dell'indennità di trasferta forfetizzata e dell'indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.

AUMENTI AD PERSONAM –SUPERMINIMI

Grazie alle numerose cause patrocinate dal Sindacato (alcune vinte e alcune perse) nei confronti dei datori di lavoro che hanno assorbito il superminimo individuale in concomitanza dell'aumento della retribuzione conseguito al rinnovo del CCNL, nel nuovo CCNL 2016 si è ottenuto il Risultato che vengono salvaguardati gli aumenti ad personam ante 31/12/2016, dati al dipendente con la dicitura superminimo o superminimo non assorbibile. Nel caso di aumento ad personam dato con la dicitura assorbibile da futuri aumenti ecc.l' Azienda potrà assorbirlo in concomitanza dell'aumento del CCNL.

Testo sottoscritto

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

UNA TANTUM A MARZO 2017

Con la retribuzione afferente il mese di marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

FLEXIBLE BENEFIT

A decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un costo massimo di 100 euro.

Con decorrenza 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, tale importo è elevato, rispettivamente, a 150 euro e 200 euro.



***Vicino a Voi
sempre!***

